

AVVERTENZE PER L'AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI

MODALITÀ DI AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI

L'autenticazione delle sottoscrizioni (e, in particolare, l'autenticazione delle sottoscrizioni relative alle dichiarazioni di accettazione delle candidature e di quelle dei sottoscrittori elettori richieste a corredo delle candidature) **deve essere effettuata con la massima attenzione e puntualità**, nel rispetto delle modalità indicate dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e s.m.i. e dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

L'autenticazione deve essere **redatta di seguito alla sottoscrizione**. Essa consiste nell'**attestazione**, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta **in sua presenza previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive**.

Nell'attestazione devono essere indicati: la modalità di identificazione, la data ed il luogo della autenticazione, il nome e cognome del pubblico ufficiale nonché la relativa qualifica; infine devono essere apposti la firma per esteso del pubblico ufficiale ed il timbro dell'ufficio.

SOGGETTI AUTORIZZATI AD ESEGUIRE AUTENTICAZIONI

I **soggetti autorizzati all'autenticazione** della sottoscrizione sono i seguenti (articolo 14 legge n. 53/1990):

- notai,
- giudici di pace,
- cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle Corti d'appello e dei tribunali,
- segretari delle procure della Repubblica,
- membri del Parlamento,
- consiglieri regionali,
- presidenti delle province,
- sindaci metropolitani,
- sindaci,
- assessori comunali e provinciali,
- componenti conferenza metropolitana,
- presidenti dei consigli comunali e provinciali,
- presidenti e vice presidenti dei consigli circoscrizionali,
- consiglieri provinciali,
- consiglieri metropolitani,
- consiglieri comunali,
- segretari comunali e provinciali,
- funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della Provincia.

Gli avvocati iscritti all'albo che abbiano comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine.

I consiglieri comunali possono effettuare le autenticazioni anche se candidati alle elezioni.

In ordine all'interpretazione dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (cui la legge regionale rinvia), che elenca le categorie di soggetti autorizzati ad effettuare le operazioni di autentica delle sottoscrizioni nel procedimento elettorale, si è recentemente espresso più volte il Consiglio di Stato, con sentenze peraltro non pienamente concordi.

Con le sentenze della Sez. V 31 marzo 2012 n. 1889, 16 aprile 2012 n. 2180, 8 maggio 2013 n. 2501 e con il parere della Prima Sezione del 10 luglio 2013 n. 2671 il Consiglio di Stato ha circoscritto il campo di applicazione del citato articolo 14, affermando che il potere di autentica dei soggetti ivi indicati è subordinato al ricorrere della seguente condizione:

- le autenticazioni possono essere fatte esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui tali soggetti sono titolari (requisito della territorialità).

Con una sentenza (13 febbraio 2014, n. 715) la stessa Sez. V del Consiglio di Stato, conferma, ancora una volta, l'ormai consolidato principio giurisprudenziale della "territorialità".

In tale ultima pronuncia viene invece affermato che i consiglieri degli enti locali possono autenticare le sottoscrizioni in relazione a tutte le operazioni che si svolgono nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ente cui appartengono e pertanto anche per le elezioni della Provincia nella quale il consigliere comunale esercita il proprio mandato.

Si veda anche la risposta alla faq n. 9 pubblicata sul sito UPI in base a cui: *"I Consiglieri comunali possono autenticare le firme, rispettando il principio di territorialità: sono pertanto tenuti ad autenticare le firme esclusivamente nel comune di loro appartenenza e per le elezioni della provincia di cui fa parte il suddetto comune di appartenenza"*.

L'elencazione dei soggetti legittimati all'autenticazione delle sottoscrizioni indicati nell'articolo 14 della legge n. 53/1990 (con le specificazioni di cui sopra) ha carattere tassativo.

A questi soggetti comunque si aggiungono coloro che esercitano il potere di autentica in via ordinaria.

PRESENZA DEL SOTTOSCRITTORE ALL'ATTO DELL'AUTENTICA

L'autenticazione consiste nella attestazione della genuinità della firma e presuppone l'identificazione del sottoscrittore; è pertanto **necessario** che la **firma** sia **apposta alla presenza del pubblico ufficiale** che ne esegue l'autenticazione.

MODALITÀ DI IDENTIFICAZIONE DEL SOTTOSCRITTORE

L'autenticazione della firma è effettuata **solo** a seguito dell'**identificazione del sottoscrittore**, la cui identità deve essere accertata tassativamente con una delle seguenti modalità:

- 1. esibizione di un idoneo documento di identificazione.** È considerato idoneo documento di identificazione non solo la carta di identità, ma anche ogni altro documento rilasciato da una pubblica amministrazione che riporti le generalità anagrafiche del titolare e una sua fotografia e che sia quindi atto a consentire l'**accertamento dell'identità** ed il **riconoscimento** del sottoscrittore. Il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 prevede infatti, all'art. 35, che quando viene richiesto un documento di identità, esso possa sempre essere sostituito da un documento di riconoscimento equipollente, quale il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, *il libretto di pensione*, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'Amministrazione dello Stato. Pertanto, **non** risultano **idonei** all'identificazione i documenti privi di fotografia (es. tesserini o certificati di attribuzione del numero di codice fiscale). **Nel caso di identificazione attraverso un documento di identificazione, nell'attestazione devono essere riportati l'indicazione del tipo di documento e gli estremi del documento medesimo.**

- 2. conoscenza personale diretta da parte del pubblico ufficiale.** Il pubblico ufficiale dovrà attestare di aver identificato il sottoscrittore attraverso conoscenza diretta e dovrà specificare, anche in tale ipotesi, i dati (cognome, nome, luogo e data di nascita) che individuano la persona del sottoscrittore.

Le modalità di identificazione utilizzate devono essere **espressamente indicate nella formula dell'autentica**. Ciò significa che se l'autenticazione è effettuata cumulativamente per più sottoscrizioni, la formula utilizzata dal pubblico ufficiale per l'attestazione deve dare chiaramente e specificatamente conto delle diverse modalità di identificazione utilizzate per ciascun sottoscrittore.

A titolo esemplificativo, nell'ipotesi in cui le sottoscrizioni siano autenticate in parte attraverso documento di identificazione, in parte attraverso conoscenza diretta per l'autenticazione può essere utilizzata una formula del seguente tenore:

“Attesto che i sottoscrittori sopra indicati, identificati attraverso i documenti di identificazione o per conoscenza personale, secondo quanto a fianco di ciascuno riportato, hanno apposto la firma in mia presenza”.

GENERALITÀ DEL PUBBLICO UFFICIALE CHE ESEGUE L'AUTENTICA

Il pubblico ufficiale, nell'ambito dell'attestazione, **deve specificare la data ed il luogo nei quali viene effettuata l'autenticazione, nonché il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita**. Deve inoltre apporre di seguito la propria firma e il timbro dell'ufficio.

Ciò significa che per una corretta autenticazione non è sufficiente la firma del soggetto autenticante, in quanto, per renderne chiaramente intellegibile e verificabile l'identità e i poteri certificatori, risulta necessaria l'indicazione per esteso e con calligrafia leggibile (nel caso in cui non siano utilizzati mezzi meccanici di scrittura) della sua identità, nonché dell'ufficio ricoperto.

DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

I delegati di lista possono coincidere con i presentatori e con i candidati.

I candidati alla carica di consiglieri provinciali **non** possono essere sottoscrittori né della propria né di altra lista concorrente.

Non sono ammesse sottoscrizioni per più liste.

Non sono ammesse sottoscrizioni per più candidature.

Se un'autentica non è regolare e il sottoscrittore (o il candidato) è presente può autenticare il Segretario Generale.

La data di accettazione delle candidature deve essere antecedente o concomitante alla data delle sottoscrizioni della lista